

SICILIANA EMERGENZA – URGENZA SANITARIA S.C.p.A.

CAPITOLATO DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

Lotto 1

DURATA DAL 13/10/20 AL 13/10//22

## SEZIONE 1

### DEFINIZIONI

---

#### ANIA

Acronimo di Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. È un'associazione volontaria senza fini di lucro che ha come scopo principale quello di sviluppare e diffondere in Italia la cultura della sicurezza e della prevenzione. Rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali. Studia e collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo, riguardanti l'industria assicurativa.

#### ASSICURATO

Il S.E.U.S. S.C.p.A., soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione di cui al presente Capitolato.

#### ATTIVITA'

Quella svolta dalla S.E.U.S. S.C.p.A. per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, correnti e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

#### CAPITOLATO D'APPALTO

Condizioni generali d'assicurazione indicate in gara d'appalto e che integrano e modificano, ove diversamente previste, le condizioni generali di assicurazione della compagnia assicurativa che si aggiudica la gara d'appalto stessa.

#### C.A.P.

Acronimo di Codice delle Assicurazioni Private, o del testo normativo di riferimento in materia assicurativa del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successive modificazioni e integrazioni.

#### CARD

Acronimo di Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto. È la convenzione tra le compagnie assicuratrici che regola i rapporti tra le compagnie assicuratrici aderenti alla Convenzione nell'ambito della RC Auto per l'applicazione della disciplina del risarcimento diretto.

#### CONTRAENTE

Il S.E.U.S. S.C.P.A., che stipula l'assicurazione.

#### COSE

Gli oggetti sia materiali che animali.

#### DANNO CORPORALE

Qualsiasi pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

#### DANNO MATERIALE

Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

#### DIPENDENTI

Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'Assicurato da un contratto prestazione di lavoro. Si intendono equiparati ai dipendenti le seguenti categorie:

- I prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
- I prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n.38;
- Le figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi)

#### DISCIPLINARE

Documento allegato al bando di gara, con cui la stazione appaltante regola le modalità di svolgimento della procedura di affidamento del contratto pubblico.

#### ESCLUSIONI

Operazione attraverso la quale viene escluso dalla polizza libro matricola un veicolo precedentemente assicurato con la stessa.

#### FRANCHIGIA

Quota di danno indennizzabile il cui importo prestabilito rimane a carico della Contraente.

#### INCARICATO

Persona fisica o giuridica incaricata dal S.E.U.S. S.C.P.A. per la gestione del contratto di assicurazione di cui al presente Capitolato.

#### INCLUSIONI

Inserimento di un nuovo veicolo nel libro matricola ai fini della copertura assicurativa dello stesso.

#### IVASS

Autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano, per garantire la stabilità e tutelare il consumatore.

#### LEGGE

Il combinato disposto di tutte le Leggi, Decreti legislativi, Regolamenti, Codici, Normative e rispettive successive modifiche o integrazioni, che regolano il contratto di cui al presente Capitolato.

#### MASSIMALE

La somma massima che la Società pagherà a titolo di risarcimento in relazione ed a seguito del verificarsi di eventi garantiti e regolati dal presente capitolato.

#### M.O.L.

L'acronimo di Margine Operativo lordo, ovvero il saldo tra il costo totale dei sinistri riferiti alla garanzia RCA nell'esercizio di riferimento ed il totale dei premi imponibili versati dalla Contraente alla Società a copertura dello stesso periodo. A tale ultimo importo andranno sottratti i recuperi della Società su sinistri (franchigie, rivalse, ecc.) e sul totale andrà applicato un indice di attualizzazione.

#### MODULO CAI

Acronimo di Constatazione Amichevole di Incidente. È il modello di constatazione amichevole di un sinistro che può essere sottoscritto da entrambi i conducenti, che in questo caso concordano con la dinamica del sinistro, ovvero da uno solo di essi rappresentando così semplicemente la denuncia dell'evento.

#### NO CARD

Tutti quei sinistri di RCA che non possono rientrare nella procedura di indennizzo diretto, ovvero gli incidenti tra più di due veicoli, oppure quelli avvenuti all'estero o con un veicolo estero, quelli che riguardano macchine agricole o veicoli speciali, quelli che coinvolgono un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa, quelli nei quali non si è riscontrato l'urto tra i veicoli, quelli con lesioni fisiche di lieve entità (massimo 9% di invalidità).

#### PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La somma eventualmente dovuta dalla Società alla Contraente in relazione di un saldo tra attività e passività della polizza di cui al presente capitolato che determini il raggiungimento di una determinata soglia di (Margine operativo lordo).

#### PARTI

L'insieme dei soggetti giuridici che hanno concluso il contratto di cui al presente Capitolato.

#### POLIZZA LIBRO MATRICOLA

La polizza che consente di garantire, alle condizioni tutte definite dal presente Capitolato, tutti i veicoli della Contraente, i quali saranno assicurati alle stesse condizioni e massimali ed avranno un'unica data di decorrenza e scadenza. Tale polizza nel corso della sua durata potrà registrare mutazioni in aumento (inclusioni) o in diminuzione (esclusioni) in relazione alle movimentazioni del parco veicoli della Contraente.

#### PREMIO

La somma dovuta dalla Contraente alla Società a titolo di controprestazione per le garanzie assicurative del contratto di assicurazione di cui al presente Capitolato.

#### PREMIO IMPONIBILE

Quella parte di premio determinata dall'applicazione del tasso di tariffa sul massimale, oltre eventuali diritti ed accessori, al netto delle imposte di legge.

#### PRESCRIZIONE

Il termine regolato dagli art. 2947 e 2952 c.c. oltre il quale il danneggiato o l'assicurato non potranno più esercitare il loro diritto all'eventuale risarcimento del danno (2947 c.c.) od all'eventuale indennizzo (2952 c.c.).

#### REGOLAZIONE PREMIO

Importo dovuto da una delle Parti in relazione all'applicazione delle specifiche condizioni previste, laddove al termine dell'annualità assicurativa si rilevi un premio diverso tra quello determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipula del contratto originario e quello determinato dai conteggi a saldo tra inclusioni ed esclusioni effettuate.

#### RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

#### RISARCIMENTO DIRETTO

Procedura di risarcimento per sinistro avvenuto sul territorio delle Repubblica Italiana (Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) fra due veicoli immatricolati in Italia, entrati in collisione tra di essi, per danni ai veicoli stessi e per lesioni di lieve entità (Invalidità permanente non superiore al 9%)

#### RISCHIO

La possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, sia esso umano o naturale e che al suo realizzarsi determini un evento sinistroso.

#### SCATOLA NERA

Quei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico,

#### SEUS SCpA

Servizio Emergenza Urgenza Sanitaria – Società a Capitale pubblico per Azioni.

#### SINISTRO

Il verificarsi del fatto/evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa regolata dal presente Capitolato.

#### SOCIETA'

L'Impresa che presta l'assicurazione.

SUES

Servizio di Urgenza Emergenza Sicilia.

## SEZIONE 2

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

---

#### **ART.1 – LEX SPECIALIS E PROVA DEL CONTRATTO**

Il contratto d'assicurazione risulta regolato dal presente capitolato d'appalto che integra e modifica le "condizioni generali del contratto" della Impresa d'Assicurazioni che presta la garanzia. Costituirà prova del contratto il documento sottoscritto dalle parti in occasione dell'aggiudicazione della gara d'appalto relativa alla copertura assicurativa di cui al presente capitolato. Nessuna modifica successiva potrà essere contemplata salvo "inclusioni" ed "esclusioni".

#### **ART. 2- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni modifica del rischio assicurato. A parziale deroga degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C, le dichiarazioni inesatte e/o reticenti rese dal Contraente senza dolo, relative a circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del rischio, non potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### **ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi dovranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

#### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del 13/10/2020 e terminerà alle ore 24:00 del 13/10/2022; avrà quindi la durata complessiva di 24 mesi. Non essendo previsto il tacito rinnovo, a tale data il contratto si intenderà concluso, fermo restando che la Contraente si riserverà il diritto di richiedere alla Società di prorogare il contratto di un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza, suddivisi in sotto periodi minimi di 30 giorni di proroga ciascuno.

La Società sarà obbligata ad accordare la proroga per il tempo richiesto dalla contraente alle medesime condizioni d'aggiudicazione (tariffa e capitolato di appalto).

Tale diritto potrà essere esercitato, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o PEC.

In tale ipotesi, si conviene fin d'ora che il premio mensile da corrispondere per la proroga verrà conteggiato sulla base di 30/720<sup>mi</sup> del premio totale della polizza di cui al presente capitolato.

#### **ART. 5 – RATEI DI PREMIO**

Il contratto avrà la durata di 24 mesi ed il pagamento del premio complessivo di aggiudicazione sarà frazionato come segue:

- Prima rata con effetto 13/10/2020 e scadenza 13/10/2021
- Seconda rata con effetto 13/10/2021 e scadenza 13/10/2022

Le diverse consistenze del parco veicoli, rispetto a quella iniziale e via via successive, saranno regolate ai sensi dell'Art. 15 alle medesime scadenze indicate come frazionamento del premio.

La società dovrà far pervenire alla Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalle rispettive scadenze di rata, unitamente all'appendice di pagamento e quietanza per il periodo assicurativo della rata successiva, anche i relativi certificati assicurativi di ciascun veicolo.

#### **ART. 6- ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio dovrà essere determinato adottando la forma tariffaria fissa con franchigia di 250,00 euro per tutto il periodo di durata della polizza di cui al presente capitolato e pertanto rimarrà inalterato per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 7- EFFICACIA DELLA GARANZIA**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto di cui al presente capitolato.

#### **ART. 8- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della citata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **ART.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

Non è previsto il rilascio della "CARTA VERDE".

Per i veicoli terrestri l'assicurazione avrà validità per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e del Principato di Monaco. Per i Natanti l'assicurazione avrà validità per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo

#### **Art. 10 - CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

La Società, trascorsi 180 giorni dalla scadenze delle ratei di premio di cui all'Art. 5 del presente Capitolato, entro 15 giorni dovrà provvedere alla redazione di un bilancio dei risultati conseguiti nel periodo, sulla base dei seguenti parametri:

#### **ATTIVO**

Si intende il totale dei premi imponibili versati dalla Contraente alla Società a copertura del periodo assicurativo di riferimento, tale importo dovrà essere maggiorato delle somme relative alle franchigie rimborsate dalla Contraente alla Società, ai sensi del successivo Art. 18 del presente capitolato.

L'importo così definito verrà dedotto di una percentuale pari al 25%, che tiene conto dei seguenti costi:

- Contributo Fondo di Garanzia Vittime della strada
- Costi commerciali e gestione/liquidazione sinistri
- Costi per eventuali sinistri di "punta"

L'attivo sarà quindi pari a: totale premio imponibile versato + franchigie rimborsate x 0,75

## **PASSIVO**

Si intende l'ammontare del costo totale dei sinistri riferiti alla garanzia RCA (fonte ANIA 2017) nell'esercizio di riferimento così determinati:

- € 1.766,00 (millesettecentosessantasei/00) per ciascun sinistro in regime CARD
- € 3.018,00 (tremiladiciotto/00) per ciascun sinistro in regime NO CARD

moltiplicati per il numero dei sinistri passivi, intesi come tali i sinistri pagati e riservati in cui la Contraente abbia avuto una responsabilità e che avranno colpito la garanzia RCA, per rispettiva tipologia (CARD – NO CARD) avvenuti nel periodo di riferimento del contratto di cui al presente capitolato, denunciati e noti sia alla Società che alla Contraente fino a tutto il sesto mese successivo alla scadenza di riferimento.

Il saldo tra ATTIVO e PASSIVO determinerà il MOL (Margine Operativo Lordo), con la conseguenza che:

- In caso di MOL positivo, la Società provvederà a retrocedere quale bonus a favore della Contraente un importo pari al 25% del MOL;
- In caso di MOL negativo non verrà erogato alcun Bonus di partecipazione agli utili a favore della Contraente e nulla sarà dovuto dalla stessa alla Società per coprire la perdita risultante.

## SEZIONE 3

---

### GARANZIE

#### **ART. 11 – PREVALENZA DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO, le disposizioni di Legge e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente.

#### **ART.12 - MASSIMALI DI GARANZIA**

La Società assicura, in conformità alle norme di Legge, ed al presente Capitolato, i rischi della responsabilità civile della circolazione dei veicoli/natanti impegnandosi a corrispondere i risarcimenti dovuti per capitale, interessi e spese, entro i seguenti limiti:

€ 35 milioni per evento, con il limite di € 5 milioni per persona e di € 2 milioni per cose e/o animali

#### **ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della responsabilità civile obbligatoria della circolazione dei veicoli/natanti impegnandosi a corrispondere, entro i massimali di garanzia previsti nella polizza di cui al presente Capitolato, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli/natanti oggetto della garanzia.

L'Assicurazione comprende altresì la responsabilità:

- a) Per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate;
- b) Per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione (anche in emergenza, così come definito dall'art. 177 C.s.), sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- c) Per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private;
- d) Per i danni arrecati alle cose e dalla giacenza in acqua eventualmente arrecati dai Natanti.
- e) Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice (rischio statico), per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

La Società inoltre assicura rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali saranno destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

#### **ART. 14 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli/natanti da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA alla Contraente, ovvero, alla stessa locati, in virtù di contratto di leasing o noleggio, ovvero intestati a terzi, qualora l'onere dell'assicurazione per contratto ricada sulla Contraente.

#### **INCLUSIONI:**

Per i veicoli/natanti che dovessero essere inclusi in garanzia nel corso del periodo 13/10/20 – 31/12/21 così come per quelli inclusi in garanzia nei periodi dal 13/10/21 al 13/10/22, il premio di ciascun

veicolo sarà determinato, in base alla rispettiva tariffa per settore (premio biennale di aggiudicazione), ed alla durata del periodo di assicurazione, calcolata in ragione di 1/720<sup>mo</sup> dello stesso per ogni giorno di garanzia da prestare dalla data di inclusione alla data di scadenza del rateo.

Le inclusioni di veicoli potranno essere richieste a mezzo PEC ed avranno effetto, salvo diverse esigenze motivate, dalle ore 24 della data di invio di quest'ultima.

La Società provvederà entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di richiesta a far pervenire, anche in formato elettronico, alla Contraente o all'Incaricato, il/i relativo/i certificato di assicurazione.

#### ESCLUSIONI:

Per i veicoli/natanti che dovessero essere esclusi dalla garanzia nel corso del periodo 13/10/20 – 31/12/21 così come per quelli esclusi dalla garanzia nei periodi dal 13/10/21 al 13/10/22, il premio di ciascun veicolo sarà determinato, in base alla rispettiva tariffa per settore (premio biennale di aggiudicazione) ed alla durata del periodo di assicurazione, calcolata in ragione di 1/720<sup>mo</sup> dello stesso per ogni giorno di garanzia residuale dalla data di esclusione alla data di scadenza del rateo.

Le esclusioni di veicoli potranno essere richieste senza addurre alcuna motivazione/giustificazione, ma dovranno essere accompagnate dalla restituzione degli originali dei relativi certificati e contrassegni che dovranno essere spediti a mezzo Raccomandata AR presso gli uffici della Società, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta di esclusione a mezzo PEC che avrà comunque effetto dalle ore 24 della data di invio di quest'ultima.

La Società avrà l'onere di inviare, entro 60 giorni dalle rispettive scadenze dei periodi assicurativi, una rendicontazione sulle inclusioni ed esclusioni. Il relativo saldo (attivo o passivo) dovrà essere regolato dalle Parti entro 30 giorni dalla data di ricezione.

La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli assicurati alla data di decorrenza del contratto di cui al presente capitolato, tuttavia la Società emetterà un certificato e un contrassegno per ogni veicolo/natante assicurato.

### **ART. 15 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascerà un duplicato a semplice richiesta della Contraente.

Se la perdita del certificato o del contrassegno fosse invece dovuta a sottrazione o a smarrimento, la Contraente dovrà presentare denuncia alla competente Autorità, inviandone copia alla Società che provvederà al rilascio del duplicato.

### **ART. 16 - FRANCHIGIA PER SINISTRO / PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE**

L'Assicurazione è stipulata nella forma di tariffa fissa con franchigia assoluta per ogni sinistro di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), che rimarrà a carico della Contraente.

Resta inteso che, laddove l'entità del sinistro fosse inferiore all'importo della franchigia, la Società provvederà ad effettuare il pagamento all'avente diritto danneggiato, addebitando alla Contraente l'importo corrispondente a quanto pagato.

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni, come definito e regolato più avanti ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia suddetta.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati ai terzi al lordo della franchigia contrattuale e la Società, con cadenza bimestrale, richiederà alla Contraente il rimborso di tutte le franchigie

maturate nel periodo. Alle scadenze previste la Società farà pervenire alla Contraente un rendiconto contenente i seguenti dati:

- Numero sinistro
- Data accadimento
- Tipologia del sinistro (card/no card)
- Per sinistri card esito responsabilità convenzionale
- Importo franchigia richiesta

Le franchigie dovranno essere rimborsate dalla Contraente entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto come sopra specificato, da parte della Società.

La Contraente entro 30 giorni dalla ricezione di detto rendiconto potrà far pervenire alla Società contestazioni motivate (nel merito), la società nei successivi 15 giorni dovrà argomentare al riguardo ed il silenzio sarà inteso quale accettazione delle contestazioni.

Qualora le contestazioni inviate dalla Contraente nel termine previsto, vengano motivatamente respinte (nel merito), il diritto al rimborso della franchigia, relativo a tali posizioni, rimarrà sospeso fino al raggiungimento di accordo tra le parti; tale sospensione non potrà costituire motivazione di impedimento al calcolo dell'attivo di cui all'Art. 10 del presente capitolato, dovendosi a quei fini considerare solo le franchigie sulle quali vi è accordo.

#### **ART. 17 ESCLUSIONI**

L'assicurazione non è operante:

- a) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulta sospesa, revocata o non rinnovata, a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;
- b) Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) Se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) Nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prevista dalle norme di legge;
- h) Per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

#### **ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali interessi e spese quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato.

## **ART. 19 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Contraente e delle società proprietarie o locatarie e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- a) Nel caso di danni causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) Nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli Artt. n.186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e n.187 "Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti"; del Codice della Strada;
- c) Se il conducente è in possesso di patente scaduta e ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- d) Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;
- e) Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da conducente non abilitato a condizione che la Contraente non fosse a conoscenza di tale circostanza operata da dipendente in maniera autonoma;
- f) Nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prevista dalle norme di legge a condizione che la contraente non sia a conoscenza di tale circostanza operata da dipendente in maniera autonoma.

## **ART. 20- RICORSO TERZI DA INCENDIO**

L'Impresa si impegna a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato.

La Contraente dovrà immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lei, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile, III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome della Contraente in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

## **ART. 21 - CARICO E SCARICO**

L'assicurazione copre i danni cagionati ai terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da e sul veicolo o rimorchio e viceversa, anche se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici. Le persone che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

## **ART. 22 - GANCIO DI TRAINO**

Qualora sui mezzi assicurati sia installato il gancio di traino, in modo conforme a quanto riportato sulla carta di circolazione, la garanzia si intenderà estesa a tale dotazione.

## **ART. 23 - TRAINO E RECUPERO VEICOLO**

Qualora il veicolo assicurato, a prescindere da evento RCA, risulti danneggiato in modo tale da:

- Dover essere trainato
- Dover essere sollevato e trasportato
- Dover essere sollevato e poi trainato
- Dover essere sollevato e rimesso sulla sede stradale per proseguire autonomamente la circolazione

La Società rimborserà, purché documentate, tutte le spese sostenute per il trasporto/traino fino al più vicino autoparco e/o postazioni della Contraente. Tale garanzia verrà prestata con il limite di euro 1.500,00 per singolo evento. Sono esclusi in ogni caso da tale rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione, la manodopera ed i materiali di consumo.

#### **ART. 24 - INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE**

Tali dispositivi elettronici potranno essere installati sui veicoli previo recepimento da entrambe le parti del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito dei "Sistemi di geo localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro". Pertanto la Società si obbliga a sostenere i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità della "scatola nera", nonché a garantire, sui dispositivi offerti, il servizio di installazione ed assistenza in tutta la Regione Siciliana. I requisiti minimi che dovranno essere assicurati sono: la gestione del sinistro e la geo localizzazione del mezzo.

## SEZIONE 4

### NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

---

#### **ART. 25 - DENUNCIA DI SINISTRO**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo/natante assicurato con il contratto di cui al presente capitolato, il conducente del veicolo o la Contraente saranno tenuti a denunciare il sinistro alla Società.

Qualora la Contraente o il conducente del veicolo abbiano ommesso l'avviso di sinistro la Società avrà diritto di rivalersi, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, fermo restando che, ai sensi dell'art. 144 comma 2 del C.A.P., la Società non potrà opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

Alla denuncia dovranno fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro dovrà essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del C.A.P., sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo CAI e dovrà contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia dovrà quindi essere completa dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nel sinistro oggetto di denuncia (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni, Autorità intervenute).

Unitamente al Modulo CAI, e solo nell'ipotesi in cui la Contraente si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, dovrà essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni che dovrà essere inviata:

- a) Alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
- b) Alla Compagnia Assicuratrice che garantisce il responsabile civile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

#### **ART. 26 - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL C.A.P)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2° del C.A.P.), potrà essere utilizzata la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del C.A.P) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applicherà la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del C.A.P.

La Società, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del C.A.P, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare la Contraente ed a trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del C.A.P). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni dovrà essere nuovamente

inoltrata dalla Contraente alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del C.A.P.

#### **ART. 27 - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL C.A.P)**

Nel caso in cui, per la dinamica dell'evento e le circostanze dello stesso, non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 149, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dovrà essere inoltrata dal danneggiato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

#### **ART. 28 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL C.A.P)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato dovrà inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del C.A.P..

#### **ART. 29 – RINUNCIA ALLA STIMA PERITALE DIRETTA ED ACCETTAZIONE PERIZIE DELLA CONTRAENTE**

In ragione della necessità di provvedere in tempi rapidi al ripristino di eventuali danni occorsi ai mezzi di emergenza e soccorso e posto che tali mezzi saranno sempre in movimento per evitare interruzione di pubblico servizio, la Società acquisirà quali proprie, riconoscendone la correttezza senza necessità di ulteriore verifica ed entro il valore massimo di danno di euro 3.000,00 (tremila/00) le perizie e "video-perizie" estimative dei danni, che la Contraente le fornirà. Sono fatti salvi i danni occulti e da verificare ed i casi di dubbia natura e/o dinamica da segnalare all'ufficio antifrode.

Tali perizie e "video-perizie" verranno dalla Contraente commissionate ad una Società leader del settore, già fiduciaria di numerose Compagnie Assicuratrici, la quale si avvarrà esclusivamente di collaboratori iscritti all'Albo Nazionale dei periti assicurativi.

Qualora i danni dovessero essere superiori ad euro 3.000,00 (tremila) la Società potrà esercitare il diritto di effettuare una perizia attraverso la propria rete fiduciaria.

#### **ART. 30 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Con periodicità quadrimestrale, la Società s'impegnerà a fornire alla Contraente, su foglio di calcolo Excel, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il dati relativi all'andamento del contratto di cui al presente Capitolato, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire alla Contraente di predisporre apposite analisi propedeutiche alla determinazione delle basi d'asta relative ai successivi rinnovi.

La statistica sinistri, differenziata tra sinistri CARD (nelle tre distinzioni debitori-concorsuali-mandatari) ed RCA pura dovrà essere così redatta:

- Elenco Sinistri denunciati;
- Elenco Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Elenco Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- Elenco Sinistri respinti;
- Importi recuperati (franchigie, rimborsi, rivalse).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati da:

- Numero della posizione di sinistro,
- Targa Veicolo assicurato,
- Data di apertura della pratica presso la Società,
- Data di accadimento del sinistro denunciato;

- Data della chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio dovrà essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura e fino alla sua vigenza compresa l'eventuale proroga, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

I dati di cui sopra dovranno essere forniti alla Contraente mediante foglio elettronico di Excel.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediranno alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla data di scadenza del contratto di cui al presente capitolato.

### **ART. 31 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, assumerà la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando, d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede civile e penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione, qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconoscerà le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati sempreché gli stessi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa, ovvero nel caso in cui la Società, tempestivamente informata, non si sia fatta parte diligente nell'accettazione della nomina in tempi utili.

## SEZIONE 5

### DISPOSIZIONI FINALI

---

#### **ART. 32 - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA**

La formula tariffaria da adottare sarà quella "fissa con franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta/00)".

Il massimale per la garanzia RCA sarà non inferiore ad € 35 milioni (€ trentacinquemilioni/00) per evento, mentre il massimale RCA per persona sarà non inferiore ad € 5 milioni (€ cinquemilioni/00) e quello per cose e/o animali non potrà essere inferiore a euro 2 milioni (duemilioni/00).

La Società offerente dovrà pertanto indicare nell'allegata "Scheda economica di offerta" il premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto (24 mesi), di cui all'art. 5 del presente capitolato, per ciascuna delle seguenti tipologie di veicoli, nonché il rispettivo premio lordo di frazionamento:

- Autoveicolo ad uso speciale - Ambulanza
- Autoveicolo ad uso speciale - Automedica
- Autovettura
- Autocarro
- Motocarro
- Motociclo/Ciclomotore
- Rimorchio
- Natante

#### **ART. 33 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni dovranno essere fatte con lettera Raccomandata AR ovvero a mezzo PEC agli indirizzi che la Contraente e la Società forniranno, ferma restando la possibilità della Contraente di eleggere domicilio presso l'Incaricato della stessa.

#### **ART. 34 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione saranno a carico della Contraente ed in nessun caso potranno essere oggetto di restituzione in occasione di eventuali esclusioni.

#### **ART. 35 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede legale la Contraente.

#### **ART. 36 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione di cui al presente Capitolato:

ART. 1 - LEX SPECIALIS E PROVA DEL CONTRATTO; ART. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO; ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA; ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO; ART. 5 - RATEI DI PREMIO; ART. 6 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO; ART. 7 - EFFICACIA DELLA GARANZIA; ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; ART. 9 - ESTENSIONE TERRITORIALE; ART. 10 - CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI; ART. 11 - PREVALENZA DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE; ART. 12 - MASSIMALI DI GARANZIA; ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE; ART. 14 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA; ART. 15 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO; ART. 16 - FRANCHIGIA PER SINISTRO / PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE; ART. 17 - ESCLUSIONI; ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI ART. 19 - RINUNCIA ALLA RIVALSA; ART. 20 - RICORSO TERZI DA INCENDIO; ART. 21 - CARICO E SCARICO; ART. 22 - GANCIO DI

TRAINO; ART. 23 - TRAINO E RECUPERO VEICOLO; ART. 24 - INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE; ART. 25 - DENUNCIA DI SINISTRO; ART. 26 - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL C.A.P); ART. 27 - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL C.A.P); ART. 28 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL C.A.P); ART. 29 - RINUNCIA ALLA STIMA PERITALE DIRETTA ED ACCETTAZIONE PERIZIE DELLA CONTRAENTE; ART. 30 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO; ART. 31 - GESTIONE DELLE VERTENZE; ART. 32 - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA; ART. 33 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI; ART. 34 - ONERI FISCALI; ART. 35 - FORO COMPETENTE; ART. 36 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Luogo, lì

Firma

## Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti

Il SEUS SCpA tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il SEUS SCpA informa di quanto segue:

### **1 - Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati è il SEUS SCpA con sede in Largo Caduti senza Croce, 28 – 90146 PALERMO. Il SEUS SCpA ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) Ing. Mario Pidalà contattabile inviando una mail a [dpo@118sicilia.it](mailto:dpo@118sicilia.it)

### **2 - Finalità del trattamento dei dati**

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità di Svolgimento di tutte le attività di gestione e liquidazione del sinistro/dei sinistri che la vedono direttamente o indirettamente coinvolto/a, compresi eventuali contestazioni e contenziosi a ciò correlati, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività che dovrà compiere la SEUS SCpA e il soggetto che svolgerà il servizio di gestione delle polizze. I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

### **3 - Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

### **4 - Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. Gestione dei sinistri  
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse del titolare alla gestione del sinistro.
2. Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
3. Necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

### **5 - Dati oggetto di trattamento**

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

### **6 - Comunicazione e diffusione dei dati**

Ai dati personali possono avere accesso:

i dipendenti della SEUS SCpA (volendo si potrebbe stringere il cerchio individuando gli uffici coinvolti), i terzi, fornitori e collaboratori, debitamente identificati responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l'erogazione dei servizi, nonché i soggetti pubblici che vi potranno accedere in forza di disposizione di legge (es. autorità giudiziaria, autorità di pubblica sicurezza), la compagnia di assicurazione, i soggetti coinvolti nei sinistri, i loro difensori e le loro compagnie di assicurazione.

I terzi che tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR

## 7 - Trasferimento dei dati

Il SEUS SCpA non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea. (Attenzione se la compagnia assicurativa vincitrice sarà una compagnia non UE, bisognerà imporlo o gestire la trasmissione dei dati fuori UE)

## 8 - Periodo di conservazione dei dati

Il SEUS SCpA conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate suddivise in due categorie:

**Gestione pratiche sinistri:** i dati potranno essere conservati per 5 anni dall'apertura del sinistro o comunque, in caso di atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento, 1 anno dalla chiusura del sinistro.

**Controversie:** nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del SEUS SCpA; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

## 9 - Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli **da 15 a 21 del GDPR**, di seguito indicati:

1. Diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
2. Diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
3. Diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
4. Diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
5. Diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC SEUS SCpA: [siciliaemergenza@cgn.legalmail.it](mailto:siciliaemergenza@cgn.legalmail.it)

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal SEUS SCpA., Se la richiesta non proviene da casella Pec intestata all'interessato, lo stesso dovrà allegare un proprio documento di identità.

## 10 - Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy che è raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

### 11 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il SEUS SCpA può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubblica autorità.

### 12 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il SEUS SCpA non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

Luogo, lì	Firma
-----------	-------

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta:

- Esprimo il consenso
- NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

- Esprimo il consenso
- NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

Luogo, lì	Firma
-----------	-------